

TECNICHE DI MEDIAZIONE IN AMBITO PERITALE

Aldo Mattucci, Luca Pappalardo

Il nostro intervento è il risultato di un lavoro di sintesi tra le esperienze dei Centri Co.Me.Te. della Toscana e del Veneto che si occupano di Mediazione Familiare e che esplicano da anni un'attività di Consulenza presso i Tribunali.

Abbiamo pensato di suddividere la presente relazione in due parti, tra loro armonicamente collegate. La prima descrive le modalità di intervento nell'ambito della Consulenza Tecnica, la seconda si occupa più propriamente dell'uso di tecniche di mediazione nell'ambito peritale.

Ci ha guidato l'idea di mostrare come, pur partendo dalla varietà e dalle differenze esistenti tra i Centri, si giunga comunque ad un progetto comune di intervento. Tale obiettivo sta configurando una vera e propria ricerca nel campo dell'utilizzo di funzioni e di tecniche di mediazione nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Il nostro intervento sarà pertanto centrato sui possibili ed auspicabili elementi di interconnessione tra Consulenza Tecnica e Mediazione Familiare. Cercheremo di comprendere quanto questo obiettivo sia corretto sul piano della coerenza rispetto alle definizioni di C.T.U. e di Mediazione Familiare. Faremo delle precisazioni sulle differenze esistenti tra la Mediazione Familiare in quanto tale e l'utilizzo di funzioni e di tecniche di mediazione.

Occorre però preliminarmente definire l'utenza e lo scenario di riferimento. Più precisamente, vista la comune matrice sistemica, sarebbe corretto parlare di sistema di riferimento.

Presso le sezioni psicogiuridiche dei nostri Centri giungono richieste di intervento, nell'ambito della separazione e del divorzio, provenienti da:

- Tribunali, per Consulenze Tecniche d'Ufficio e per mediazioni familiari;
- legali, per Consulenze Tecniche di Parte, per mediazioni familiari, per relazioni in situazioni di conflitto, per sostegni psicoterapici, ecc.;
- professionisti privati o dei servizi pubblici, per terapie di coppia, per mediazioni, per sostegno all'individuo e/o alla coppia nelle situazioni di grave conflitto, per supporto ai minori in difficoltà, ecc.;
- singoli cittadini, che conoscono i Centri attraverso il cosiddetto "passaparola".

Di fronte a richieste così articolate e complesse, e molto spesso poco definite, diventa importante, forse più che in altre situazioni, fare un'analisi sia della domanda che dell'invio, per definire così il contesto nel quale si intende operare.

Sinteticamente, possiamo riassumere in tre sottogruppi i possibili interventi che nei nostri Centri vengono offerti a seguito della richiesta da parte di uno o di entrambi i genitori in via di separazione o già separati:

Psicoterapia focale

Ha l'obiettivo di individuare le modalità genitoriali più idonee per affrontare la separazione e il divorzio. Mediazione familiare

Si configura come un intervento extragiudiziale, volontariamente scelto dalla coppia dei genitori e condotto da un professionista neutrale, che li aiuti a pervenire al consenso sui vari aspetti di una separazione altrimenti conflittuale. Psicoterapia di coppia

Trova indicazione nelle situazioni nelle quali vi siano da ambo le parti ancora sufficienti risorse per una rielaborazione dell'incastro di coppia e dei suoi effetti sulle vicende coniugali. (1)

Si coglie pertanto la centralità della consultazione iniziale per riuscire a proporre l'approccio più adatto tra quelli possibili. In particolare, nei nostri Centri viene posta un'attenzione significativa all'analisi della qualità del conflitto che vede coinvolti i due genitori nel contendersi i figli:

l'obiettivo è quello di giungere ad una corretta definizione della possibilità, per la coppia in esame, di accedere o meno ad un processo di mediazione.

Sappiamo che l'avviare un processo di mediazione familiare con una coppia "non mediabile" è una scelta rischiosa, in quanto passibile di fallimento e di conseguente esasperazione del conflitto tra genitori. Tale esacerbazione della discordia determina spesso il radicarsi della convinzione che non sarà mai possibile trovare un accordo, per cui l'unica soluzione rimane quella di continuare a lottare contro l'ex coniuge, segnalandolo come genitore non affidabile.

Non possiamo sottovalutare come vi sia, in tutti coloro che si impegnano in una mediazione, non solo l'attesa, a volte magica oppure carica di diffidenza, di porre fine al conflitto, ma anche, contemporaneamente, il desiderio di sconfiggere l'altro, percepito come un "avversario". Tale atteggiamento ambivalente è da considerarsi come l'espressione più visibile della ricerca di risolvere, purtroppo in modo incongruo, quei problemi individuali e/o coniugali che, attraverso il conflitto, nello stesso tempo si sono manifestati e cercano soluzione.

Quando una coppia richiede un intervento di mediazione familiare, l'analisi della qualità del conflitto tra i due genitori diviene essenziale, poiché, unita ad una valutazione dello specifico quadro relazionale presentato, contribuisce a definire la "mediabilità" della coppia stessa. Esistono, infatti, situazioni di coppia "non mediabili" che, a causa di una scarsa conoscenza di percorsi alternativi alla via giudiziaria o a ragione della qualità del legame tra i due genitori, non riescono ad utilizzare opportunità che consentano un accordo consensuale relativo alla crescita dei figli e, pertanto, si rivolgono alla Giustizia per dare soluzione al conflitto in atto.

(1) Poiché l'obiettivo della terapia è quello di permettere agli ex-coniugi di elaborare la fine e di garantire una co-genitorialità, si evita di dare troppo spazio alle vicende coniugali e non si utilizzano quelle tecniche della terapia di coppia tipiche di contesti diversi da quelli della separazione.

Sono coppie caratterizzate da un'alta conflittualità dove l'obiettivo è farsi reciprocamente la guerra, per definire vinti e vincitori. Il perdurare del conflitto assume in queste coppie delle finalità specifiche, così riassumibili:

- a) proprio attraverso la discordia i due genitori continuano a rimanere vincolati l'uno all'altro e rimangono uniti grazie a quel legame che Cigoli (1988) definisce come "legame disperante": pur nel contesto della separazione coniugale, i due ex coniugi non smettono di sperare in un cambiamento dell'altro. Tale speranza impedisce loro di accedere ad una separazione emotiva.
- b) Il conflitto è centrato sul possesso totale ed esclusivo dei figli: un genitore, al fine di eliminare l'altro e l'altra stirpe dalla vita dei figli, non permette alcun accesso ad accordi relativi alla condivisione della genitorialità. Sempre Cigoli (1988) definisce queste famiglie come "scismatiche".
- c) Il conflitto ha determinato il disinteresse pressoché totale di uno dei due genitori nei confronti dei figli.

Spesso accade di rilevare che queste coppie avevano redatto, in sede di separazione, degli accordi consensuali. Tali accordi erano però quasi sempre talmente generici e confusivi da divenire terreno fertile per il riesplodere dei contrasti. Altre volte, invece, il conflitto ha avuto inizio, anche dopo anni di reciproco rispetto, in occasione di un cambiamento significativo nella vita di uno dei due genitori, come l'inizio di una nuova relazione, la nascita di un figlio, il trasferimento in altra città, ecc..

Proprio a causa di detto accendersi o riaccendersi del conflitto all'interno della coppia genitoriale, la famiglia (singolo genitore, famiglia d'origine, coppia) fa ricorso alla Giustizia per affrontare i problemi legati alla separazione e all'affidamento dei figli.

Ma cosa chiede la famiglia alla Giustizia?

Attraverso il conflitto fa una richiesta implicita di aiuto e di sostegno per affrontare il problema che attiene allo scambio generazionale. Problema che non riesce ad affrontare con le risorse ed energie. Come affermano Cigoli e Pappalardo (1997) la famiglia, attraverso un processo di transfert, inconsapevolmente immette nel sociale la richiesta di soluzione di un problema che nel proprio ambito non trova possibilità di superamento, demandando così ad altri la risoluzione del conflitto stesso.

Sempre Cigoli e Pappalardo (1997) distinguono il transfert sulla Giustizia da parte della coppia in:

a) un transfert di superficie, che si muove secondo una logica di divisione (nella coppia) e di ricerca di accoppiamento (portare il Giudice dalla parte del proprio bisogno e delle proprie ragioni da parte di ciascuno dei coniugi);

b) un transfert profondo, che invece rimanda ad un problema comune e che accomuna.

Una volta che tali situazioni conflittuali giungono all'attenzione della Giustizia e non sono superabili con l'intervento diretto del Giudice, egli si avvale di Consulenti tecnici, esperti nel campo della separazione e del divorzio, ai quali demanda, attraverso quesiti specifici, la ricerca di soluzioni per uscire dal contesto di lite e di conflitto.

Definiamo a questo punto la nostra modalità di condurre una Consulenza Tecnica, partendo dagli obiettivi che, attraverso essa, ci prefiggiamo di raggiungere.

GLI OBIETTIVI CHE GUIDANO LA C.T.U. SONO:

1) la valutazione delle relazioni familiari (genitori-figli, genitori-famiglia d'origine) mettendole in connessione con la storia familiare. Essa comporta sia lo studio degli atti, sia il rilevamento di elementi di giudizio provenienti:

- dai soggetti stessi;
- dall'osservazione dell'interazione e del dialogo tra:
 - genitori e figli,
 - genitori e famiglie di origine

2) l'analisi della presenza o meno di risorse e di possibili rischi, o addirittura danni, relativamente alla crescita mentale dei figli come persone;

3) il sostegno scientifico offerto al Giudice, nel suo lavoro di tutela dei legami familiari.

COSÌ DA:

a) offrire un senso plausibile all'intera storia familiare, partendo dall'incontro di coppia e ricercandone il senso complessivo;

b) presentare allo stato attuale il rapporto tra rischi e risorse relazionali presenti all'interno della famiglia;

c) fornire al G.I. indicazioni e suggerimenti circa le modalità più idonee di tutela dei legami familiari, avendo come scopo quello di sostenere lo scambio tra le generazioni, anche in un contesto di discordia.

La Consulenza orientata secondo l'ottica sistemico-relazionale, pur avendo ambiti e caratteristiche codificate, ha una maggiore flessibilità rispetto a quella mera funzione di diagnosi che, per molto tempo e ancora tutt'oggi, si è riduttivamente considerata esclusivo compito di una C.T.U. Difatti, la Consulenza che stiamo illustrando sposta l'attenzione dalle diagnosi di personalità e dalla ricerca di disturbi psicopatologici nei genitori e nei figli, alla considerazione di ciò che accade, nel qui ed ora, nella relazione tra le persone che compongono la famiglia, senza però negare che ci si trova in un contesto di lite e conflitto. Nel corso della C.T.U. si pone infatti un'attenzione significativa anche alle interazioni dirette tra i componenti il nucleo familiare.

In sintesi, la Consulenza a matrice sistemico-relazionale ha la finalità di comprendere le dinamiche familiari, e non solo quelle individuali, perché gli effetti della separazione sono familiari.

Ne consegue che il compito centrale è quello di realizzare in concreto una protezione dell'esercizio genitoriale. Il criterio base è quello di salvaguardare la necessità dei figli di avere una continuità di relazione con coloro che svolgono le funzioni genitoriali.

La specificità di una Consulenza ad impianto sistemico-relazionale è quella di offrire un "setting" idoneo a trattare insieme alla famiglia il problema che la coppia dei genitori si trova ad affrontare e

cioè: la tutela dei legami tra le generazioni e la tutela della continuità della condivisa funzione genitoriale, che deve perdurare al di là della rottura coniugale, superando l'ostacolo posto dalla fine del progetto maritale.

Passiamo ora ad esporre la struttura della C.T.U.

STRUTTURA DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Dopo la nomina da parte del G.I. l'attività peritale viene così strutturata:

- 1) lettura in senso relazionale degli atti depositati presso il Tribunale;
- 2) incontro con i singoli genitori separatamente;
- 3) incontro con ognuno dei due genitori e le rispettive famiglie d'origine al completo;
- 4) incontro con il sottosistema figli;
- 5) interazione di gioco (o compito congiunto) tra singolo genitore e sottosistema figli;
- 6) disegno congiunto;
- 7) incontro con le parti e i Consulenti per presentare la relazione finale e successivo incontro con il Giudice per esporre quanto scritto nella relazione conclusiva.

La Consulenza è pensata come spazio-tempo terzo, vale a dire separato dalla contesa in corso senza per questo dimenticarla. Tutto ciò che accade in questo spazio-tempo assume carattere informativo relativamente alla presenza di risorse o di rischi generazionali nel "traghettare" la tutela dell'esercizio genitoriale condiviso al di là della rottura coniugale.

Inoltre, nella Consulenza ad orientamento sistemico-relazionale l'osservazione si estende all'intero sistema coinvolto nella vicenda conflittuale tra le parti: sono dunque comprese le azioni compiute dagli avvocati e dai consulenti dei due genitori.

Nello spazio-tempo della C.T.U. vengono utilizzati strumenti articolati e specifici, quali: colloqui/interviste, interazioni diadiche e interazioni congiunte tra genitori e figli. Ciò consente di avere più fonti di rilevazione relative allo stato delle relazioni familiari. La letteratura scientifica è infatti concorde sulla necessità di incrociare elementi conoscitivi che provengano non solo dai soggetti implicati, ma anche dall'attenta osservazione della interazione tra i soggetti medesimi. Come già descritto, i lavori peritali iniziano, dopo la lettura e lo studio degli atti, con i colloqui individuali con i due genitori. In questa fase la C.T.U., attraverso il seguente schema di domande, crea ambiti discorsivi su quattro specifiche aree di indagine:

Schema delle domande ai singoli genitori

- A) Dall'attrazione alla fine
- Cos'è che l'ha attratta nell'altro e che l'ha legata?
 - Cos'è successo poi di questa attrazione?
 - C'erano già segnali negativi prima del matrimonio?
 - Quando i segni della fine? (Sentimenti e pensieri in proposito)
 - E a che punto la fine?
- B) Relazioni con le famiglie d'origine
- Cosa ritiene abbiano pensato i genitori dell'altro della vostra unione di coppia?
 - Come pensa alla sua famiglia: è una risorsa? E come? È una difficoltà? Perché?
 - Su quali altre risorse può contare?
- C) Dolori propri e altrui
- Cos'è che le ha procurato maggior dolore nel suo rapporto coniugale?
 - C'è stato qualcosa (è successo qualcosa) nella sua vita familiare che l'ha particolarmente addolorata?
 - Cosa pensa dia maggior dolore ai figli?

Cosa fa in proposito?

D) Passaggi critici

Cosa è cambiato dentro di lei e nel rapporto di coppia con la gravidanza e la nascita dei figli?

Come vede la sua vita affettiva presente/futura?

Si tratta ovviamente di domande che vengono poi arricchite e precisate meglio nel corso dell'incontro, attraverso ulteriori domande che nascono dall'interazione tra il consulente e i due genitori. Il modo di gestire l'incontro si avvicina alle modalità del colloquio clinico, nel senso di entrare in empatia con le persone.

Il passaggio successivo è l'incontro con i singoli genitori e le rispettive famiglie d'origine.

Questo incontro rappresenta un passaggio cruciale per la conoscenza dell'incastro di coppia e per osservare sia la qualità della relazione con le famiglie d'origine, sia l'impegno di entrambe nel conflitto tra gli ex coniugi. Il consulente, a volte, è chiamato ad affrontare e superare importanti resistenze da parte dei due genitori a coinvolgere negli incontri la famiglia d'origine nella sua totalità. L'esperienza ha dimostrato che qualora la richiesta di non far partecipare qualcuno dei familiari venga accolta dal consulente, i lavori peritali perdono di efficacia in quanto frutto di una collusione tra sistema osservante e sistema osservato circa l'approfondimento di particolari aree critiche.

Schema delle domande proposte nell'incontro con le famiglie d'origine

- Cosa avete pensato e provato quando vostro figlio/a ha deciso di sposarsi?
- Cosa hanno pensato e sentito, secondo voi, i vostri consuoceri quando hanno appreso del matrimonio del loro figlio/a?
- Quando vi siete accorti che le cose non andavano? Come siete intervenuti? Cosa avete fatto?
- Ditemi i vostri pensieri e sentimenti circa la situazione dei minori. Secondo voi come andrebbe affrontata?
- Facciamo finta di essere fra cinque anni. Come sarà allora il mondo e come saranno i rapporti tra i figli e i genitori? E con voi?

Le domande vengono inizialmente poste ai nonni e agli zii e solo al termine delle risposte fornite si chiede un commento al figlio-genitore.

I lavori peritali proseguono poi con le interazioni tra i singoli genitori e i figli.

Nel caso che questi abbiano un'età inferiore a sei-sette anni, si utilizza una interazione di gioco, a partire dal seguente stimolo: "avete a disposizione vari giochi e giocattoli, potete scegliere quali utilizzare per fare qualcosa assieme giocando; potete poi costruire una storia assieme".

Nel caso invece di figli più grandi, non si utilizzano giochi, ma si fa ricorso al cosiddetto compito congiunto: viene cioè loro richiesto di "progettare qualcosa assieme, qualcosa che riguardi la vita familiare e da fare tutti assieme".

A questa fase si fa solitamente seguire il disegno congiunto. Si tratta di una tecnica messa a punto negli anni, che ha lo scopo di creare uno spazio comune di interazione tra entrambi i genitori e i figli, pur in un contesto di discordia. Viene fornito un foglio unico e dei pennarelli di colore diverso e viene data la seguente consegna: "desidererei che vi rappresentaste come genitori e figli mentre state facendo qualcosa insieme. Potete prima parlarne e decidere cosa disegnare, oppure mettervi subito a disegnare. A disegno finito ne parleremo insieme".

I lavori peritali proseguono poi con l'incontro con i figli, nel caso la loro età consenta la realizzazione di un colloquio. Si tratta comunque di un incontro che viene volutamente contenuto in un arco di tempo molto breve.

Schema delle domande ai figli:

- Come state vivendo la separazione tra la mamma e il papà?

- In questa situazione chi tra voi è più preoccupato e triste?
- Chi vi ha aiutato a superare la vostra preoccupazione e tristezza?
- La situazione di separazione dei vostri genitori vi fa sentire diversi dagli altri bambini?
- La situazione di separazione tra i vostri genitori pensate che dipenda anche da voi?

E' superfluo sottolineare che l'incontro avviene in un contesto di grande accoglimento, che permetta ai minori di sentirsi a proprio agio. E' per tale motivo che viene realizzato dopo le interazioni di gioco e il disegno congiunto, attraverso i quali i minori hanno già superato l'inevitabile difficile impatto con un ambiente nuovo ed estraneo.

I colloqui e le interazioni avvengono all'interno di una stanza munita di specchio unidirezionale, dietro il quale si dispongono i consulenti di parte.

Tutti gli incontri vengono videoregistrati per essere successivamente integralmente trascritti. Le trascrizioni vengono poi rielaborate utilizzando dei criteri di analisi precedentemente definiti, che variano in base all'interazione osservata.

Criteri di analisi per l'incontro con i singoli genitori

- Capacità/disponibilità ad uscire dal contesto giudiziario;
- Capacità/disponibilità a connettersi con le proprie ragioni interiori (bisogni, desideri, timori);
- Capacità/disponibilità di mettersi in discussione, calandosi nella storia familiare;
- Capacità/disponibilità di identificarsi con il figlio in quanto "altro da sé" e di provvedervi;
- Capacità/disponibilità a reperire risorse (dove? Quali?);
- Qualità dello scambio con il C.T.U.

Criteri di analisi per l'incontro con le famiglie d'origine

- Capacità/disponibilità della famiglia a narrare e a trovare nessi e possibili cause delle azioni e degli accadimenti;
- Capacità/disponibilità della famiglia a dare spazio a pensieri e sentimenti dei singoli accogliendo le differenze di posizioni (di contro al "far fronte comune");
- Capacità/disponibilità della famiglia a riconoscere i nipoti come i continuatori di un incontro tra stirpi (di contro al volerli dividere dall'altra famiglia);
- Modalità d'incontro con il CTU (dialogante, persuasiva, minacciosa).

Criteri di analisi dell'interazione singolo genitore-figli

- Qualità dello scambio (da povero e contratto, a ricco e articolato);
- Funzione di guida /supporto (da carente ad eccessiva);
- ciò che è fatto assieme (risultanza dell'interazione e dello scambio);
- presentazione dell'altro genitore (attacco, squalifica, indifferenza, salvaguardia...).

Le interazioni avvengono a partire da situazioni di gioco organizzate in base ad una serie di criteri tra i quali:

- l'età anagrafica dei figli;
- le caratteristiche personali degli stessi.

In tali situazioni interattive si tende a privilegiare i linguaggi non verbali ed il senso che essi veicolano.

Criteri di analisi del disegno congiunto

- Accesso dei figli ai genitori (posizione bloccata, movimento verso un solo genitore o verso entrambi);
- Cooperazione/scissione tra genitori (clima complessivo del disegno congiunto);
- Rielaborazione del disegno altrui (presenza/assenza);
- Grado di partecipazione dei singoli (da implicazione a diniego);
- Qualità del commento da parte dei genitori e dei figli (da implicato a distaccato);
- Lettura simbolica del prodotto.

Criteri di analisi di scambio con il CTU

- Focalizzazione sulla domanda-stimolo versus il voler “portar acqua al proprio mulino” attraverso temi preconfezionati cercando anche di imporli;
- Congruenza tra il dire e l’esprimere versus incongruenza (temi angoscianti evitati e comunicazione non verbale dissonante rispetto al verbale);
- Stile interpretante (cosa vorrà sapere veramente il CTU?) versus presentazione onesta di sé e dei propri pensieri-sentimenti;
- Attribuzione a sé di pensieri, ragioni, sentimenti versus attribuzione all’altro;
- Intrusioni, interruzioni versus ascolto attento.

Criteri di analisi di analisi tra le parti in causa e la C.T.U.

- Qualità del rapporto di ciascuna delle parti con il CTU (processi attributivi e forme di scambio);
- Uso del setting (C.T.U. come “spazio terzo” rispetto a C.T.U. come ulteriore area di discordia).

Raccolto il materiale si apre la fase delle prospettive. In certi casi purtroppo si deve constatare la mancanza di qualsiasi spiraglio per una soluzione concordata. Sono i casi più estremi dove la consulenza si attiene strettamente alla sua natura di diagnosi. In questi casi le risposte al quesito non sono mai realmente soddisfacenti; spesso si tratta di doversi orientare nella scelta del genitore affidatario su quello “meno peggio” o che un realismo cinico impone come l’unica percorribile. Sono anche i casi nei quali, nelle situazioni di danno conclamato, si può pensare a forme di tutela del legame più radicali, quali ad esempio, la segnalazione al Tribunale Ordinario di condizioni tali da suggerire la trasmissione degli atti al Tribunale dei Minorenni, per la limitazione della potestà genitoriale oppure per un affido eterofamiliare.

In molte altre situazioni la consulenza può aver presentato una configurazione di rapporti tale da ritenere che la soluzione che il consulente d’ufficio ha individuato, con l’aiuto di quelli di parte, può essere sostanzialmente accolta dai genitori. In tal caso la fase conclusiva sarà piuttosto rapida. Si tratta di convocare la coppia genitoriale, già in qualche misura informata degli orientamenti dai propri C.T.P., e restituire loro, in maniera interattiva, la lettura data dal sistema peritale alla storia familiare, allo scambio generazionale e ai problemi che stanno incontrando nella fase attuale. A quella trama familiare insomma che ha suggerito la scelta delle indicazioni che si intende fornire al Tribunale in ordine al regime di affidamento. Le indicazioni sono sottoposte ad una loro analisi – che non potrà comunque stravolgere l’impianto nelle sue linee guida - con l’obiettivo di tararle precisamente sulla realtà concreta; nel caso per esempio che non sia stato considerato a sufficienza qualche aspetto logistico. Questo incontro può avere anche lo scopo di suggerire qualche indicazione di tipo psicopedagogico o un’indicazione dell’utilità di una psicoterapia. Questi suggerimenti infatti, inseriti nella relazione peritale, non hanno nessun tipo di efficacia. La Legge,

come è noto, può prescrivere la cura solo attraverso strumenti giuridici molto pesanti, come il T.S.O., raramente riconducibili al contesto di una causa civile per separazione. Il richiamo all'utilità di una psicoterapia potrebbe passare poi una valenza giudicante estranea alla logica della C.T.U. come spazio terzo.

Un terzo scenario che si può presentare a conclusione della fase di raccolta del materiale – che già si configura come intervento poiché non vi è diagnosi senza intervento (Cingolani S., 1991 e Giacometti K., 1991) – è quello di un sistema familiare con risorse sufficienti da fare ipotizzare una possibilità di pervenire gradualmente ad una soluzione concordata del quesito/problema proposto dal Tribunale. Ma solo a condizione che queste risorse siano supportate da un intervento “clinico”, senza il quale tali potenzialità non si attuerebbero in una soluzione della crisi. La scelta della struttura di tale intervento di sostegno è frutto di un processo decisionale che vede coinvolti i consulenti di parte ed in modo indiretto anche i genitori; nel corso dell'incontro di restituzione - che si configura quindi come ultimo della prima fase e primo della fase seguente finalizzata all'intervento clinico - viene discussa la necessità di questa prosecuzione. Per intendersi, possiamo fare un parallelo con l'ultima seduta della fase consultiva di una psicoterapia familiare. Occorre precisare ancora di più, con l'inizio di una fase di di questo tipo, quale sia la matrice del setting che sottende la consulenza stessa. L'operatore deve avere ben chiaro che si va ad operare un cambiamento in un contesto non terapeutico. L'argomento è stato in parte trattato da Cirillo e collaboratori (Soavi G., Vianello O., 1990). In quel contributo però c'erano due elementi di distinzione da una consulenza per il Tribunale Ordinario: il personale che portava avanti il percorso di sostegno all'interno del contesto giudiziario era costituito da operatori del Servizio Pubblico e il mandato del Tribunale ad intervenire, oltre che a “diagnosticare”, era esplicito. Nel caso di una C.T.U. invece il quesito non presenta – salvo casi rarissimi – richiami all'intervento. Si deve cercarne l'appiglio nella parte della formulazione in cui il Tribunale chiede di individuare le misure concrete di esercizio delle funzioni genitoriali.

Il cambiamento si deve produrre quindi senza una esplicita domanda di cura delle relazioni familiari. Anzi in un contesto dove la funzione istituzionale è quella del controllo. Il problema che si pone è quindi quello ben noto della compenetrazione in tali contesti della funzione di controllo e della funzione di sostegno (Mazzei D., 1995). La funzione di controllo viene esercitata dal consulente, ma anche dalla presenza simbolica del magistrato che ha autorizzato la prosecuzione della consulenza; il quale, metaforicamente, prende posto su una virtuale sedia di “co-terapeuta” a fianco delle operazioni che il C.T.U. porterà avanti.

E' questa una terapia coatta o piuttosto – come sostiene Cirillo - un accesso coatto ad un intervento clinico che può gradualmente accumulare il consenso crescente dei genitori (magari sostenuti dei loro C.T.P.) ?. Siamo d'accordo con l'autore. E' chiaro che se non subentra una fiducia crescente e la riappropriazione (empowerment) della responsabilità da parte dei genitori, le eventuali soluzioni saranno fittizie o comunque non dissimili da quelle che il consulente avrebbe potuto indicare alla fine del consueto iter peritale. Se, viceversa, l'intervento comincerà a dare risposte concrete e soluzioni plausibili, l'aspetto di controllo andrà gradualmente a collocarsi sullo sfondo e prevarrà nettamente la funzione di sostegno.

Possiamo tornare, avendo precisato il campo, alla questione della scelta della struttura e alla sequenza di operazioni peritali connesso. La sensibilità diagnostica condurrà di volta in volta ad optare per la consegna di una prima relazione, necessaria per una definizione maggiore del consenso del sistema giudiziario all'operazione, oppure per il rinvio della consegna della relazione. Questa seconda evenienza è suggerita essenzialmente da due possibilità: o dalla convinzione che la scelta di utilizzare clinicamente la C.T.U. non incontri obiezioni in nessuna delle componenti del sistema giudiziario complessivo oppure dalla prospettiva ipotizzabile che la consegna di una relazione (che va a definire ruoli e responsabilità specifiche in merito alla crisi) possa restringere, con una sollecitazione emotiva dei protagonisti, i già angusti ambiti per il tentativo di soluzione della crisi.

Crediamo di essere riusciti a definire la legittimazione sul piano teorico – sia giuridico che psicologico - dell'utilizzo clinico della C.T.U. e della struttura dell'intervento. Dobbiamo ora fare la stessa operazione rispetto alla mediazione. Tra gli ausili tecnici infatti, a cui far riferimento per concretizzare il quadro offerto finora, è indubbio che la mediazione si ponga in posizione prioritaria. Ma la mediazione, intesa come intervento, necessita di alcune condizioni di cornice per essere definita tale. Prima di tutta la volontarietà della scelta degli utenti. Questa condizione ed altri requisiti etici, teorici e metodologici vengono richiamati esplicitamente negli statuti dei vari organismi nazionali ed internazionali che forniscono le linee di indirizzo alla mediazione. Ed allora come può esserci una mediazione in un contesto in cui – si è detto – si verifica un accesso coatto all'intervento clinico? Per questa ragione abbiamo sempre evitato di far riferimento negli elaborati peritali al momento della richiesta di una proroga o nella stesura di una relazione al termine mediazione familiare, sostituendolo con altre espressioni, come vedremo in seguito.

E' anche vero però che parlare di mediazione rimanda, sia nel linguaggio comune che nel gergo degli operatori, ad una competenza propria dell'operatore e all'utilizzo di un corpus di tecniche connesse al lavoro in mediazione familiare. Vediamo il primo aspetto. Nel lavoro terapeutico e più in generale in quello clinico l'operatore ricorre spesso ad una funzione che è quella di mediare. Fa mediazione, per esempio, tra piano di realtà ed il piano dei sentimenti o degli istinti, fa mediazione tra rappresentazioni familiari rigide dei propri clienti, fa mediazione tra diverse opzioni nelle scelte educative dei genitori durante una terapia familiare con un adolescente. Nel fare questo utilizza appunto una propria competenza, che in quella fase del lavoro gli sembra più opportuna rispetto ad altre possibilità di intervento, quali provocare oppure ridefinire (o interpretare che dir si voglia). Passiamo al corpus di tecniche. Durante il percorso formativo vengono insegnati agli allievi strumenti operativi quali il controllo del processo, le modalità per la gestione del conflitto o le tecniche di negoziazione. Queste vengono usate costantemente durante la "C.T.U. clinica". Ecco, sia l'una - la competenza dell'operatore a mediare - sia il corpus di tecniche, di cui abbiamo fatto solo qualche esempio, fanno parte di quel bagaglio utile al consulente durante la prosecuzione clinica della C.T.U. Non sta facendo in quel caso una mediazione propriamente detta, ma è indubbio che ne sta utilizzando i contenuti nella conduzione del processo.

Spingono all'utilizzo di questo approccio alcune considerazioni. Prima fra tutte la natura dell'oggetto su cui si interviene; che è quello di un conflitto. Un conflitto che verte – o dovrebbe vertere - su questioni genitoriali; un contenzioso che deve sfociare in definitiva, come è richiesto alla consulenza e alla mediazione, in un accordo sui tempi e gli spazi in cui ri-organizzare la funzione dei genitori e la vita dei figli. C'è poi da considerare che, se può legittimamente suscitare dubbi, la possibilità di portare avanti "una qualche forma di mediazione" in un contesto giuridico, questi dubbi, ancor più dilatati, valgono per la terapia. Infine, il fattore tempo. La mediazione è un intervento più circoscritto nel tempo rispetto alla terapia e quindi più compatibile con i tempi del sistema giudiziario. Su come il problema tempo si intrecci in modo problematico ai meccanismi della Legge, nell'intersezione tra tempo della famiglia, tempo della Legge, tempo del cambiamento rimandiamo a quanto uno di noi ha scritto (Francini G., Pappalardo L., 1993) e al contributo di Emilio Masina (Masina E., Montinari G., 1995). L'uso clinico della consulenza tecnica prevede che questa venga impiegata – lo ribadiamo – come uno spazio tempo dilatato, come un contenitore nel quale sviluppare vari tipologie di interventi clinici.

Finora sono stati messi a punto quattro protocolli di lavoro per l'uso clinico della consulenza. Li proponiamo di seguito (cfr. tavole relative).

Il primo è proprio quello che abbiamo usato per riflettere assieme sulla pertinenza tra intervento di sostegno e C.T.U.; quello relativo alla proposta di un lavoro che sfrutti sia la mediazione come competenza e le tecniche di mediazione all'interno della consulenza d'ufficio. Lo definiamo, per evitare i legittimi equivoci che abbiamo trattato in precedenza, "incontri di approfondimento". Viene infatti chiesto al Tribunale una proroga o più proroghe rispetto ai tempi della consulenza per

avere altri incontri ed approfondire con i genitori i pro e i contro delle varie possibilità in ordine al regime di affidamento. La richiesta così definita non può sollevare eccezioni. Rispetto al processo di mediazione proprio del modello adottato dall'A.I.M.S., la fase di analisi della domanda coincide con tutto l'iter peritale, la "contrattazione" del menù con l'incontro finale della prima fase. Vale quanto già in precedenza detto per i margini di "contrattazione", nel senso di una maggiore direttività da parte del C.T.U. rispetto al mediatore. Gli incontri successivi, di approfondimento appunto, sono utilizzati, per negoziare e sperimentare le soluzioni individuate. La fase finale coincide con la messa a punto definitiva del dispositivo; che verrà restituito al Tribunale con una breve relazione, nel caso che a monte sia già stata consegnata la relazione peritale, oppure con la relazione peritale vera e propria che conterrà un paragrafo in cui viene descritto l'iter degli incontri d'approfondimento, mentre le soluzioni individuate troveranno posto nella risposta al quesito. Questa servirà al Tribunale a stabilire le condizioni della separazione nel dispositivo di sentenza, così come l'accordo finale di una mediazione serve ai legali dei genitori a stendere il ricorso consensuale.

Il secondo protocollo di intervento clinico è stato chiamato "monitoraggio". In questo caso è prevista la consegna della relazione peritale al termine di un classico percorso di C.T.U. Nella risposta al quesito si prospetta però la necessità di verificare le indicazioni fornite. Indicazioni che possono essere comprensive di tutte le questioni sollecitate dal quesito; oppure la risposta può contenere suggerimenti parziali, su aspetti concreti, rinviando, per esempio, la scelta dell'affidamento o altri dettagli alla verifica successiva. Di solito il monitoraggio si orienta su due scenari alternativi: la risposta al quesito può, nel primo caso, contenere tutte le prescrizioni dettagliate in grado di affrontare la ripresa di rapporti interrotti o a rischio, con la richiesta di un unico momento di verifica a distanza di molti mesi, di cui si darà conto al Tribunale con una relazione di aggiornamento. Essa conterrà una ratifica delle indicazioni date a suo tempo, per la congruenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati oppure la valutazione di incongruenza dei risultati con le finalità prefissate, con delle "sanzioni" per chi non abbia ottemperato le prescrizioni; queste misure possono prevedere anche un cambiamento nell'affidamento iniziale, annunciato fin dalla prima relazione, in ragione della funzione di controllo normativo propria della C.T.U.. L'altro scenario connesso al monitoraggio è quello di un percorso guidato con prescrizioni più dettagliate e scadenze più brevi e predefinite. La differenza con il protocollo dei cosiddetti "incontri di approfondimenti" sta nell'aspetto più decisamente prescrittivo e nella maggiore distanza tra un incontro un altro (orientativamente si può pensare ad una classica cadenza quindicinale per gli "incontri di approfondimento" e bi/trimestrale per gli incontri scanditi del monitoraggio).

Il terzo protocollo di lavoro è da impiegarsi nelle situazioni più difficili, quando si tratta di tentare una ripresa di rapporti interrotti da tempo o mai esistiti. Sono situazioni che abbiamo definito di danno, in accordo con Cigoli (cit.), e la funzione di sostegno da svolgere si configura come un intervento riparativo del legame a tutti gli effetti. Si ha bisogno di tempo e di un mandato "trasparente" da parte del Tribunale; nel senso che si sta tentando un'operazione molto complessa e dalla prognosi assolutamente incerta, con tempi assai dilatati. Possibili indicazioni cliniche – qui richiamate solo a scopo illustrativo e non certo esaustive – passano attraverso l'uso reiterato delle interazioni di gioco, come occasioni per l'introduzione graduale ed assistita del genitore con cui il figlio ha interrotto i rapporti. Il lavoro oscilla, in questo caso, tra il momento interattivo e la rielaborazione del materiale relazionale che si produce in seduta. Altre esperienze sono state condotte lavorando esclusivamente sul sottosistema fratelli, cercando di ottenere un "consenso" da parte del sottosistema genitoriale. La parte del consenso dei genitori è certo il punto più delicato del lavoro: bisogna anche in questo ambito agire sugli aspetti di controllo da una parte e offrire loro sostegno, accontentandosi del risultato minimo che non ostacolino il percorso con i loro figli. L'indicazione di lavoro nei confronti dei figli è invece di evitare con cura triangolazioni nostre nei

confronti del genitore con cui sono coalizzati (per esempio criticandolo), lavorando così, sia a livello della relazione, che sul piano del contenuto al tentativo di de-triangolare i minori dal conflitto. Altri possibili settori di intervento – ci limitiamo a nominarli – possono essere le operazioni strutturali da compiere rispetto alle famiglie d'origine; oppure sedute “conciliatrici” con componenti il sistema familiare allargato, come, per esempio, nuovi conviventi o nonni, volte ad aumentare sia la complessità ma anche le risorse. Il confronto tra i due coniugi infatti spesso si rivela sterile proprio per non tenere in sufficienti considerazioni un sistema di relazioni più ampio.

Un ultimo scenario di intervento si presenta in quelle situazioni di famiglie già seguite dai Servizi o per le quali si debba pensare, a conclusione dell'indagine peritale, ad un intervento di rete. La multiproblematicità di tali famiglie e la conseguente necessità di una gamma di interventi può condurre ad una dispersività eccessiva e all'inutilità del ricorso alla Legge. Una vera e propria occasione mancata, se si considera che per queste famiglie vale ancora di più quello che Cigoli scrive sul transfert abduittivo, che viene compiuto sulla Giustizia e attraverso questa sulla comunità sociale. Solo unendo le potenzialità curative proprie della struttura sociosanitaria e quelle normative, prerogativa questa dei Tribunali, si può pensare di dare una risposta efficace alla domanda implicita. Il C.T.U. in questo caso dovrà rappresentare “la cinghia di trasmissione” tra il sistema Giustizia e il sistema Cura; potrà svolgere tale funzione, nella fase dell'intervento successiva ad un iter peritale “classico”, interpretando il proprio lavoro come ad una sorta di doppio supervisore. Supervisore del Tribunale, per guidare la congruenza delle ordinanze sulla fase del lavoro dei Servizi e supervisore degli stessi, per cogliere la necessità di un eventuale intervento-riciamo della Legge, rispetto ad un progetto “clinico-rieducativo”.

Le esperienze che abbiamo fatto in questi anni ci hanno suggerito una peculiarità nel protocollo di intervento. E' opportuno essere affiancati nella fase conclusiva della consulenza da un referente del sistema dei Servizi, chiedendone l'intervento in quanto operatore del territorio potenzialmente interessato o già coinvolto nel caso in questione. Il coinvolgimento deve essere mirato a discutere con lui il materiale fino ad allora raccolto, le considerazioni fatte e le possibili prospettive; tutto questo sempre in presenza degli eventuali consulenti di parte. La mossa è decisiva: troppe volte la possibilità di un aggancio clinico in tante situazioni è caduta per la mancanza di questa fase di congiunzione tra il momento peritale e quello di sostegno successivo, che veniva affidato a generiche indicazioni. Si verificava molto spesso una sequenza frustrante: le conclusioni del C.T.U. contenevano indicazioni generiche sulla necessità di terapie, senza dare indicazioni al magistrato del referente adatto nelle Unità Sanitarie interessate; la ricerca, quando non era infruttuosa, era senz'altro assai lunga; nel frattempo il debole aggancio stabilitosi con la famiglia in crisi durante l'iter peritale, si esauriva; quando gli operatori del Servizio pubblico intervenivano si trovavano di fronte all'esigenza di riprendere il lavoro di sana pianta; si rimetteva così tutto in discussione con il messaggio implicito “di una partita azzerata e tutta da giocare”. Non erano estranei a queste procedure anche comprensibili vissuti degli operatori sociosanitari che si sentivano scaricare addosso, senza averla minimamente condivisa, una delega alla cura che altri avevano deciso e fatta poi calare dall'alto. Il sistema di sostegno si coalizzava così inconsapevolmente con le istanze distruttive del sistema familiare in una competizione con tutto il sistema giudiziario o con una parte significativa di esso, costituito da sistema peritale.

Il protocollo che abbiamo messo a punto ha evitato, attraverso un'alleanza preventiva e la condivisione di un progetto di intervento, queste spinte contraddittorie, nel rispetto e nell'integrazione delle specifiche competenze e prerogative.

BIBLIOGRAFIA

- V. CIGOLI (1997) “Teoria e consuetudini come fonti di problemi. Verso una perizia sistemica”, in: V. CIGOLI, G. GULLOTTA, G. SANTI e coll. Separazione, divorzio, affido dei figli, Giuffrè Editore, Milano, 1997
- V. CIGOLI, C. GALIMBERTI, M. MONBELLI (1988) Il legame disperante, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988
- V. CIGOLI, L. PAPPALARDO (1997), “Divorzio coniugale e scambio generazionale: l’approccio sistemico-relazionale alla consulenza tecnica d’ufficio”, in *Terapia Familiare*, 53, pp. 5-20, 1997
- CINGOLANI S. (1991) “La diagnosi della diagnosi”, in: MALAGOLI TOGLIATTI M. E TELFNER U., Dall’individuo al sistema, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
- FRANCONI G., PAPPALARDO L., (1993) “La prospettiva relazionale in ambito giuridico tra consulenza ed intervento”, in: MANFRIDA G., DE BERNART R., D’ASCENZIO J., NARDINI M. La prospettiva relazionale, Wichtig Editore, Milano, 1993
- GIACOMETTI K. (1991) “La relazione nel processo decisionale del terapeuta familiare”, in: MALAGOLI TOGLIATTI M. E TELFNER U. Dall’individuo al sistema, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
- MASINA E., MONTINARI G. (1995) “Per la costruzione di un nuovo modello di intervento nella consulenza alle istituzioni giudiziarie: il contributo dell’analisi della domanda”, in: MALAGOLI TOGLIATTI M., MONTINARI G., Famiglie divise, Franco Angeli Editore, Milano, 1995
- MAZZEI D. (1995), “Interazione tra funzioni di aiuto e funzioni di controllo nella giustizia minorile”, in: DE LEO G., QUADRIO A. Manuale di psicologia giuridica, LED, Milano, 1995
- SOAVI G., VIANELLO O. (1990), “Il contesto di controllo come possibilità di cambiare una famiglia in crisi”, in: CIRILLO S. (a cura di) Il cambiamento nei contesti non terapeutici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990